(5) Il 27 febbraio 2016 la Commissione ha abrogato, con il regolamento (UE) 2016/278 ([5]), il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 ed esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011.

(6) Con la sentenza del 3 luglio 2019 nella causa C-644/17, *Eurobolt* ([6]), la Corte di giustizia ha dichiarato invalido il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, poiché adottato in violazione della procedura di consultazione prevista all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ([7]).

2. ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLA CAUSA C-644/17 *EUROBOLT*

(7) La Corte di giustizia ha stabilito che l'esigenza di comunicare tutti gli elementi d'informazione utili al comitato consultivo non oltre 10 giorni lavorativi prima della riunione di quest'ultimo, stabilita all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, rientra tra le forme sostanziali della regolarità del procedimento la cui violazione comporta la nullità dell'atto di cui trattasi ([8]). Secondo la Corte di giustizia, tale disposizione è stata violata perché le osservazioni della Eurobolt, un importatore dei Paesi Bassi di elementi di fissaggio provenienti dalla Malaysia, non sono state comunicate agli Stati membri non oltre 10 giorni lavorativi prima della riunione del comitato consultivo.

(8) In conformità dell'articolo 266 TFUE le istituzioni dell'Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta. Il 27 agosto 2019 la Commissione ha pertanto riaperto l'inchiesta antielusione al fine di rettificare l'illegittimità rilevata dalla Corte di giustizia ([9]).

(9) La riapertura dell'inchiesta antielusione si è limitata all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-644/17 *Eurobolt*, ossia garantire il rispetto delle forme sostanziali derivanti dalla procedura del comitato consultivo di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ([10]). Tale procedura è stata nel frattempo sostituita dalla procedura d'esame del comitato prevista all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([11]).

(10) A tale proposito è opportuno rilevare che gli atti dell'Unione europea devono essere adottati conformemente alle norme procedurali in vigore al momento della loro adozione. L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 nella forma vigente al momento dell'inchiesta è stato abrogato. A decorrere dall'abrogazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 nella forma applicabile al momento dell'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, un procedimento come l'attuale riapertura di un'inchiesta antielusione avviata a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 può pertanto essere completato unicamente sulla base della procedura di comitato attualmente applicata per l'istituzione di misure antielusione ([12]). A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, modificato e codificato dal regolamento (UE) 2016/1036, la procedura da seguire ai fini della presente riapertura è quella prevista all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 52 del 27.2.2016, pag. 24).

([6]) Sentenza della Corte di giustizia del 3 luglio 2019, *Eurobolt*, C-644/17, ECLI:EU:C:2019:555.

([7]) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036.

([8]) Sentenza della Corte di giustizia del 3 luglio 2019, *Eurobolt*, C-644/17, ECLI:EU:C:2019:555, punto 51.

([9]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1374 della Commissione, del 26 agosto 2019, relativo alla riapertura dell'inchiesta in seguito alla sentenza del 3 luglio 2019 nella causa C-644/17 *Eurobolt*, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 223 del 27.8.2019, pag. 1).

([10]) I risultati dell'inchiesta che non sono stati contestati dalla sentenza in questione rimangono pienamente validi (cfr., mutatis mutandis, sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019, *Jinan Meide Casting Co. Ltd*, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, punti da 333 a 342).

([11]) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). A tale riguardo cfr. regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1).

([12]) Sentenza della Corte del 15 marzo 2018, *Deichmann*, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punti 44-55.